



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E LE INFRASTRUTTURE  
ENERGETICHE

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante “Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art.24 della legge 23 agosto 1988, n. 440” e, in particolare, l’articolo 7 concernente l’obbligo per tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici nonché per i soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;

**VISTO** il regolamento (CE) n.1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche dell’energia;

**VISTO** il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249, recante "Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi" e, in particolare, l’art.11 relativo alle “Statistiche petrolifere e dei biocarburanti” che, al comma 1, prevede l’obbligo per “ gli operatori economici che svolgono la loro attività nell’ambito del territorio nazionale di comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico, con tempistica mensile, le informazioni statistiche sulle produzioni, importazioni, esportazioni, variazione delle scorte, lavorazioni, immissioni in consumo dei prodotti energetici di cui l’allegato C, punto 3.1 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1099/2008, compreso i biocarburanti” e, al comma 3, prevede sanzioni amministrative a fronte della reiterata mancata trasmissione delle informazioni statistiche richieste;

**VISTO** il regolamento (UE) 2017/2010 della Commissione del 9 novembre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia per quanto riguarda l’introduzione di aggiornamenti per le statistiche annuali e mensili dell’energia;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 2018 di approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2017-2019 e in particolare: l’art. 1 concernente l’approvazione del Programma statistico nazionale; l’art. 2 relativo all’approvazione dell’Elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; l’art. 3 relativo “ ai criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell’accertamento di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 7 del medesimo decreto”;

**VISTE** le rilevazioni di cui è titolare il Ministero dello Sviluppo Economico rientranti nel Programma statistico nazionale denominate MSE 00005 “Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi”, MSE 00009 “Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi”, MSE 00013 “Produzione delle raffinerie di petrolio”, MSE 00014 “Produzione dell’industria petrolchimica” che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI E LE INFRASTRUTTURE  
ENERGETICHE

**VISTO** il proprio decreto in data 29 dicembre 2017 di approvazione del Questionario del petrolio concernente le modalità operative, per l'anno 2018, della trasmissione dei dati statistici di cui alle rilevazioni sopra specificate, nonché degli allegati "A" e "B" relativi, rispettivamente, all'elenco dei prodotti oggetto delle rilevazioni e all'elenco dei soggetti tenuti a fornire le informazioni richieste nei modelli statistici;

**RILEVATO** che nel corso dell'anno 2017 sono intervenute significative variazioni nelle dichiarazioni di immissione al consumo di cui all'art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 da parte di alcune società operanti nel mercato petrolifero che rendono necessario l'aggiornamento dell'elenco delle società denuncianti di cui l'allegato "A" del Questionario del petrolio;

**PRESO ATTO** che l'aggiornamento del numero delle società denuncianti sopra richiamate comporta un aumento della rappresentatività del campione statistico che passa dal 98% al 99% del totale delle immissioni al consumo per i prodotti petroliferi;

### **DECRETA**

#### **Articolo unico**

1. E' approvato l'aggiornamento dell'elenco delle "Società denuncianti" di cui all'allegato "A" del Questionario del petrolio approvato con decreto direttoriale in data 29 dicembre 2017.
2. L'elenco aggiornato è pubblicato, in versione integrale, sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Roma, 18 APR. 2018

**IL DIRETTORE GENERALE**

Ing. Gilberto Dialuce

CE/ AS